



Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti
Numero 7 del 27 febbraio 2023

SNA CHIAMA LA CATEGORIA ALL'AZIONE: DISOBEDIENZA CIVILE SULL'OBBLIGO DI CONSULTAZIONE DEL PREVENTIVASS!

Dal 1 marzo il Regolamento IVASS 51/2022 obbliga gli agenti di assicurazione a consultare il Preventivass prima dell'emissione o del rinnovo di ogni polizza RC Auto, per informare il cliente del premio praticato sul cosiddetto Contratto Base dalle compagnie delle quali sono mandatari.



Fin dall'emanazione di questo provvedimento il Sindacato ha espresso, con motivazioni accurate, razionali e rigorose, la propria **disapprovazione per l'imposizione, a carico degli agenti,** di un nuovo adempimento intempestivo, complesso, costoso,

discriminante, inutile per gli utenti e pregiudizievole della qualità complessiva dell'offerta assicurativa nel settore della RC Auto.

Nonostante queste evidenti criticità, alle quali si aggiungono quelle relative all'inaffidabilità del sistema, verificato con la recente indagine del Centro Studi Assicurativi, l'IVASS non ha fino ad oggi ritenuto di annullare il provvedimento o di sospenderne l'entrata in vigore.

Come preannunciato, **il Sindacato non intende fermarsi** e prosegue la sua lotta in difesa del diritto, per la categoria, di operare secondo regole razionali, sensate, utili ed espresse in modo chiaro. SNA ha pertanto deciso una forma di **protesta permanente, che consiste nella non osservanza dell'obbligo di consultazione del Preventivass da parte degli agenti.**



“Questa forma di disobbedienza civile – spiega il Presedente SNA **Claudio Demozzi** - prende origine dal mancato riscontro alla richiesta, sottoposta da Sna all'Istituto di Vigilanza, di postergare l'entrata in vigore della normativa, almeno fino

alla fine dell'anno, per consentire l'auspicato intervento del legislatore consistente nel modificare i numerosi aspetti controversi contenuti nella norma primaria, o quantomeno per favorire l'individuazione di eventuali soluzioni negoziali concordate dalle parti. Inoltre - ha proseguito Demozzi – le modifiche apportare al Regolamento n. 51 da parte dell'Ivass con il

proprio chiarimento applicativo e gli annullamenti disposti dal Tar del Lazio, mostrano come il Preventivass costituisca nei fatti uno strumento di carattere consultativo e meramente orientativo per utenti e intermediari, senza che possano configurarsi obblighi per gli agenti assicurativi di raccogliere e conservare dichiarazioni da parte degli utenti, di archiviare i numeri di preventivazione o comunque di tracciarli in alcun modo”.

Dal 1 marzo, pertanto, nulla cambia per gli agenti che, **aderendo alla protesta, continueranno a svolgere il proprio lavoro come sempre, senza consultare il comparatore tariffario dell’IVASS.**

Il Presidente SNA ha anche espresso l’auspicio che, su questo tema, nessuna Impresa di assicurazione voglia imporre agli agenti disposizioni e procedure non previste dalle norme di settore, “perché la risposta dello Sna sarebbe, anche in questo caso, ferma e rigorosa”.

Nel frattempo sono allo studio ulteriori iniziative di protesta alle quali, nei prossimi giorni, gli agenti saranno invitati ad aderire.

PREVENTIVASS E REGOLAMENTO 51/2022. PRESENTATA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

l’On **Andrea De Bertoldi** (FdI) e l’On **Tommaso Foti** (Capogruppo FdI alla Camera), hanno presentato un’interrogazione parlamentare che ha per argomento la richiesta, inviata da SNA al Ministero delle imprese e made in Italy, del rinvio delle disposizioni del Regolamento IVASS 51/2022.



Questo il testo dell'interrogazione:

IMPRESE E MADE IN ITALY
- Interrogazione a risposta in
Commissione:

DE BERTOLDI e FOTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

con una lettera inviata dal Presidente del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione (Sna) Claudio Demozzi, al Ministero interrogato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente dello Sna ha chiesto il rinvio delle disposizioni contenute all'interno del regolamento Ivass, n. 51 del 21 giugno 2022, giudicate sproporzionate e contraddistinte da una serie di obblighi irragionevoli, nei confronti degli agenti di assicurazione;

al riguardo, il rappresentante dello Sna ha evidenziato come le modifiche apportate al suesposto regolamento, da parte dello stesso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con il proprio chiarimento applicativo e gli annullamenti disposti dal Tar Lazio, che con la sentenza dello scorso 18 gennaio 2023, n. 896/897 ha annullato l'articolo 11, comma 1, lettera c) del medesimo regolamento, confermano che il Preventivass, (l'applicazione web nata per confrontare online le tariffe del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato) debba continuare a rappresentare uno strumento di carattere consultivo e meramente orientativo per utenti ed intermediari, senza che tuttavia possa configurarsi alcun obbligo per gli agenti assicurativi di raccogliere e conservare dichiarazioni da parte degli utenti, numeri di preventivazione o tracciamento degli stessi;

gli agenti di assicurazione, ha rilevato altresì Demozzi, non si trovano attualmente nella concreta possibilità di adempiere agli obblighi informativi degli intermediari di cui all'articolo 132-bis del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private (Cap) e del conseguente regolamento applicativo Ivass in precedenza richiamato, sollecitando pertanto il Ministero interrogato ad intervenire, affinché l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 11 siano differite, anche al fine di consentire agli operatori del mercato di ovviare alle criticità suesposte e con lo scopo peraltro di preservare l'integrità e l'equilibrio del mercato da possibili abusivi ricorsi alle azioni di nullità di cui al medesimo articolo 132-bis, comma 4, del Cap;

il rinvio dell'entrata in vigore delle misure contenute nel suesposto regolamento n. 51, a giudizio del sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, consentirebbe l'auspicato intervento del legislatore, nel modificare i numerosi aspetti controversi contenuti nella norma primaria, in coerenza peraltro con il dettato del Tar Lazio, sezione II-ter di Roma, che con riferimento all'annullamento delle disposizioni in precedenza richiamate ha affermato il principio per cui «la definizione di dette formalità, per contro, è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate, salvo farsi carico, in caso di inidonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge, del rischio dell'eventuale azione di nullità da parte degli assicurati», avvertendo inoltre la «sostanziale oscurità e irragionevolezza» dell'articolo 132-bis, comma 4, del codice delle assicurazioni private –:

se condivide le criticità in precedenza richiamate da parte del sindacato nazionale agenti di assicurazione, in relazione alla necessità di rinviare l'effettiva introduzione delle misure contenute all'interno dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del regolamento Ivass, n. 51 del 21 giugno 2022, giudicate irragionevoli da parte degli operatori del mercato assicurativo, la cui obbligatorietà rischia di penalizzare in maniera evidente gli agenti di assicurazione e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza di tipo normativo intenda intraprendere al fine di rivedere la disciplina del codice delle assicurazioni private, con particolare riferimento alle competenze di Ivass in materia di obblighi informativi degli intermediari

(5-00399).